



Notaio

Sergio Capotorto

Repertorio n. 162

Raccolta n. 118

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SOCIETA' COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di novembre
(29 novembre 2012)

alle ore diciotto e minuti trentacinque
in Castellana Grotte, nel mio studio alla Via Michele Latorre
n. 78.

Innanzi a me Dottor **Sergio CAPOTORTO**, Notaio residente in Castellana Grotte, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari,

SONO PRESENTI

- **MANGHISI Giovanna**, cittadina italiana, nata a Castellana Grotte (BA) il giorno 11 febbraio 1979, codice fiscale MNG GNN 79B51 C134A, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto in proprio e nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Cooperativa "**MARAMEO SCHOOL - SOCIETA' COOPERATIVA**", società costituita in Italia, con sede legale in Castellana Grotte (BA), alla Via San Benedetto n. 14, società iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari al numero 06826490721, corrispondente a codice fiscale e numero di partita I.V.A., società iscritta presso la C.C.I.A.A. di Bari al n. 512708 Repertorio Economico Amministrativo ed all'Albo delle Società Cooperative al N. A198578, in data 28 maggio 2009, sezione "Cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512 e seguenti codice civile, categoria "Cooperative di Produzione e Lavoro";

- **PALUMBO Maria**, cittadina italiana, nata a Conversano (BA) il 23 settembre 1954, codice fiscale PLM MRA 54P63 C975Y, domiciliata in Castellana Grotte (BA) al Largo San Giuseppe n. 16, che dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni;

- **DEL VENTO Massimiliano**, cittadino italiano, nato a Castellana Grotte (BA) il giorno 8 febbraio 1978, codice fiscale DLV MSM 78B08 C134S, ivi domiciliato alla Via Biagio Francavilla II Traversa n. 11, che dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;

- **GIOTTA Rosa**, nata a Putignano (BA) il 15 luglio 1974, codice fiscale GTT RSO 74L55 H096K, residente in Castellana Grotte alla S.C. Convento n. 30, che dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni.

Detti Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi dichiarano che è riunita qui senza preventiva convocazione, oggi, in questo luogo ed ora, l'assemblea dei soci della Società Cooperativa suddetta, per discutere e deliberare sul seguente

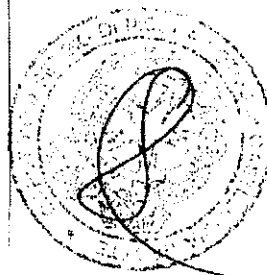
Ordine del Giorno:

1. Modifica del tipo di Cooperativa, con assunzione del nuovo

Registrato a Bari

il 11 dicembre 2012

al n. 31481/IT



tipo "cooperativa sociale";

2) Adeguamento integrale dello statuto al nuovo tipo di cooperativa con approvazione del nuovo testo integrale;

3) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

La signora **MANGHISI** Giovanna chiede a me Notaio di far constare dal presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle sue deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

Ai sensi dei vigenti patti sociali assume la Presidenza dell'assemblea, il medesimo amministratore unico signora **MANGHISI** Giovanna la quale, consenziente l'assemblea, chiama me Notaio a redigere il verbale.

Dopo di che, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara e fa constare:

- che sono personalmente presenti tutti i soci della società nella persona di ella presidente nonché dei sopra costituiti Signori **PALUMBO** Maria, **DEL VENTO** Massimiliano e **GIOTTA** Rosa, come il costituito Presidente mi dichiara e conferma;

- che è presente l'organo amministrativo della società in persona di ella amministratore unico;

- che la società non ha organi di controllo;

- che, pertanto, la presente assemblea, pur in assenza di preventiva convocazione, è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, non essendoci alcuna opposizione alla trattazione dei punti di cui allo stesso.

L'assemblea si conferma quindi validamente costituita.

Apri i lavori dell'assemblea il Presidente il quale, passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

- richiamandosi al vigente statuto, rende edotta l'Assemblea circa l'opportunità di modificare il tipo di cooperativa scelto in sede di costituzione, scegliendo oggi il tipo "cooperativa sociale", al fine di rendere la società più confacente alle esigenze, necessità e aspirazioni dei singoli soci, nonché agli scopi che essi vogliono perseguire in forma associativa, provvedendo, di conseguenza, all'approvazione di un nuovo testo integrale di statuto, già proposto singolarmente in visione ai soci, confacente alla modifica proposta.

L'Assemblea dei soci, preventivamente informata di quanto posto all'ordine del giorno e già a conoscenza di quanto dal Presidente qui esposto, con voto palese, per alzata di mano, e previo accertamento del risultato da parte dello stesso Presidente,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

- di modificare il tipo di cooperativa oggi in essere tra i soci da quello di "produzione e lavoro", adottando il nuovo tipo "cooperativa sociale";

- conseguentemente di adottare il nuovo testo integrale dello Statuto Sociale, che recepisca quanto necessario per adeguamento al nuovo tipo di cooperativa prescelto, predisposto dalla stessa assemblea e che, composto di trentadue articoli, al presente atto si allega sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, volendo l'assemblea che sia l'unico documento oltre le norme di legge, a regolare la vita della società e, in particolare, di modificare la denominazione sociale della società in "MARAMEO SCHOOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

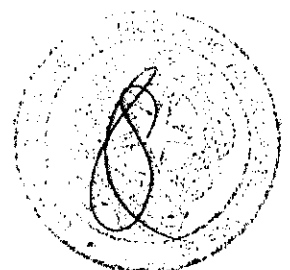
Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti cinquanta.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della Società.

Richiesto

io Notaio ho redatto il presente verbale, del quale unitamente all'allegato, ho dato lettura al comparente il quale da me interpellato lo approva e lo sottoscrive in calce, a margine del foglio intermedio, nonchè sull'allegato, nei modi di legge, con me Notaio, che sono le ore diciannove e quaranta. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di pugno da me Notaio, consta di due fogli di cui occupa cinque pagine e quanto sin qui della sesta.

Firmato da: Giovanna MANGHISI, Maria PALUMBO, Massimiliano DEL VENTO e Rosa GIOTTA. Il Notaio Sergio Capotorto. Vi è il sigillo.



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE, SCOPO, REQUISITI MUTUALISTICI E NORME APPLICABILI

ARTICOLO UNO - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata a capitale variabile ed a mutualità prevalente sotto la denominazione sociale "MARAMEO SCHOOL Società Cooperativa Sociale"

ARTICOLO DUE - SEDE

La Cooperativa ha sede nel Comune di Castellana Grotte.

L'organo Amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra indicato, e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.

ARTICOLO TRE - DURATA

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.

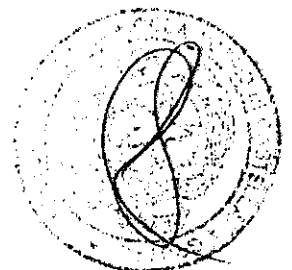
ARTICOLO QUATTRO - MUTUALITÀ PREVALENTE

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
 - in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice Civile.

ARTICOLO CINQUE - OGGETTO

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata; è a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 111 septies del R.D. 30 marzo 1942, n. 318 ed ai sensi dell'articolo 2512 codice civile, essa svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi e si avvale prevalentemente nello svolgimento dell'attività delle presta-



tr
la

業主:

r)
tu
vo
gl
I
ti
fa

La

at
Sc

re
si

rich
ch
la

p1
f1
p4
24

204

2000

1

15

2

3
1

2

20

1
2

11

100

trezzature, usufruendo di tutte le disposizioni di legge per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali ed altro;

r) la cooperativa potrà promuovere, favorire, organizzare tutte quelle iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico, culturale a favore dei soci e delle loro famiglie.

I destinatari dei servizi sono persone bisognose di interventi sociali in relazione all'età, alla condizione personale o familiare ed alla condizione sociale.

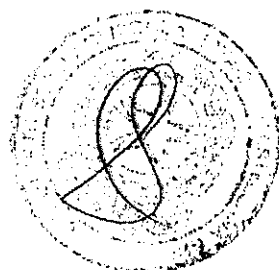
La Cooperativa svolge qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

Scopo della società è quello di consentire ai soci, aventi i requisiti richiesti dal presente statuto, di ottenere occasioni di lavoro nei settori di attività della cooperativa, rispondendo così al primario interesse dei soci stessi oltre che all'interesse generale.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo scopo aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, che sia strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché compiere - sempre purché strumentali per il raggiungimento dello scopo sociale - tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi altra natura necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro a sola indicazione esemplificativa:

1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, sempre se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
2. dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori;
3. può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possano facilitare l'esercizio dell'attività sociale, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di asili nido, di scuole materne, di soggiorni estivi, per minori dai tre ai sei anni, integrando l'opera formatrice della famiglia; di scuole elementari; di dopo scuola; di baby-sitting; di corsi pomeridiani di lingua straniera e di informatica. Si possono promuovere e organizzare attività sportive varie, finalizzate alla formazione del bambino da 0 (zero) a 12 (dodici) anni; attività socio-psico-pedagogica di assistenza educativo scolastica e di prevenzione nei confronti del disadattamento scolastico sociale. E' riconosciuta la gestione di attività culturali e ricreative che favoriscono lo



sviluppo integrale del bambino nonché la gestione e organizzazione di servizi e iniziative nel settore della formazione degli insegnanti con particolare attenzione allo sviluppo della sperimentazione della ricerca educativa. Nello svolgimento di ogni sua attività la Cooperativa dovrà eseguire la concezione cristiana della vita ed ispirarsi, quindi, ai principi cristiani.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma in conformità del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, come pure la società si inibisce tutte le attività riservate dalla legge a particolari soggetti aventi requisiti non posseduti dalla società.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la cooperativa potrà utilizzare finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie nonché da quelle vigenti in materia di cooperazione.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri Enti Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società, purché risulti debitamente iscritta nel Registro Imprese, nell'albo cooperative ed in ogni altro albo, ruolo o registro previsto dalla vigente legislazione.

ARTICOLO SEI - NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili e nei limiti di cui all'art 2519 Codice Civile, le leggi speciali in materia, con particolare riferimento alla Legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti la posizione del socio lavoratore; alla Legge otto novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti la cooperazione sociale, nonché al Decreto Legislativo n. 260/1997, in quanto applicabile, nonché la legge n.59/1992 in quanto applicabile.

TITOLO II

SOCI ORDINARI - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI - ~~TRASFERIMENTO~~ DEI SOCI COOPERATORI - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

ARTICOLO SETTE - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELL'ATTIVITÀ.

La cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che questi ultimi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei prodotti e dei servizi prodotti o scambiati.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soci, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari.

ARTICOLO OTTO - SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere ammesse come soci ordinari della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

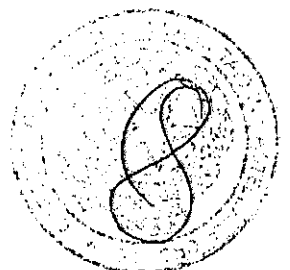
La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro non subordinato e/o di dipendenza funzionale fra i soci coimprenditori e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto, per i loro conferimenti di lavoro, ad un compenso che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto.

Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce



comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Si applica in ogni caso la Legge tre Aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO NOVE - SOCI VOLONTARI

Il numero dei Soci volontari non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci.

Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci.

Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentato sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei Soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposito regolamento interno.

ARTICOLO DIECI - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Colui il quale intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola contenuta nell'articolo 31 (trentuno) del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi, di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, 8 e 9 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, colui il quale l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione assembleare, a norma di legge.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO UNDICI - OBBLIGHI DEI SOCI

Permi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;

- del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

TITOLO III

RECESSO - MORTE - ESCLUSIONE

ARTICOLO DODICI - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, per causa di morte, per esclusione.

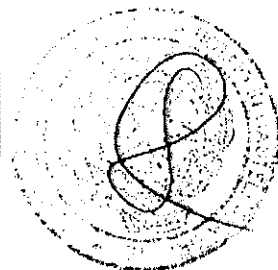
ARTICOLO TREDICI - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare ai raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-



mandata alla Società; gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO QUATTORDICI - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO QUINDICI - MORTE

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 10.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del successivo art. 16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte, la quota sia divisibile e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 10.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

ARTICOLO SEDICI - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

I soci receduti od esclusi, e gli eredi e legatari del socio deceduto qualora non subentrino a quest'ultimo in qualità di socio, hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.

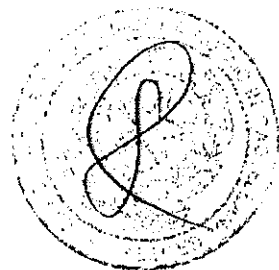
Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento e da risarcimento danni.



Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZI

ARTICOLO DICIASSETTE - PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) cadauna.

La partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci defunti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.11;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La società potrà raccogliere finanziamenti infruttiferi dai soci, alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente che in seguito sarà regolata da apposito regolamento interno.

ARTICOLO DICIOOTTO - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.10.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-

sere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO DICIANNOVE - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale va dal primo gennaio a trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa sempre nel rispetto del mantenimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali:

1) di distribuirli in denaro o in natura;

2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote

possedute;

La disciplina applicabile ai ristorni è quella prevista dall'art. 2545 sexies del codice civile e dall'art. 12 del D.P.R. 601/73.

ARTICOLO VENTI - BILANCIO SOCIALE

Per quanto non espressamente previsto in materia di bilancio si applicano le vigenti norme di legge.

TITOLO V

ARTICOLO VENTUNO - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà;
- d) un revisore contabile qualora l'assemblea deliberi la sua nomina.

ARTICOLO VENTIDUE - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali stabilendo se l'amministrazione debba essere affidata all'organo collegiale o ad un Amministratore unico;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale o unica, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per la durata dell'incarico;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera sulle modifiche allo Statuto della cooperativa;
- 7) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento, almeno otto giorni prima.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte -

l'Am-

ministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO VENTITRE - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea delibera sull'ordine del giorno che avrebbe dovuto essere trattato nella prima convocazione, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati qualunque sia il numero dei soci partecipanti. In caso di deliberare aventi ad oggetto le modifiche dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole dei soci che rappresentino la metà più uno dei presenti.

ARTICOLO VENTQUATTRO - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti sociali.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

ARTICOLO VENTICINQUE - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, o in sua assenza da un altro socio designato dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

ARTICOLO VENTISEI - ORGANO AMMINISTRATIVO E POTERI

La cooperativa è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque consiglieri, nominati dall'assemblea secondo il numero determinato da quest'ultima in sede di nomina. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

In caso venga nominato il Consiglio di amministrazione, questi elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se ciò non è stato fatto in sede di nomina assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto a titolo esemplificativo all'organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, come, a titolo esemplificativo, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita all'Amministratore unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore generale determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) decidere circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di

quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea.

m) deliberare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti all'organo amministrativo.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

ARTICOLO VENTISETTE- RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il rappresentante legale ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione; nonché di rilasciare procura per singoli atti o categorie di atti, ad impiegati della società.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio, può delegare i propri poteri in tutto o parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio. Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO VENTOTTO - ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci deliberano di averlo nonostante la non obbligatorietà, si compone di tre membri effettivi. Devono, inoltre, essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale eventualmente nominato opererà secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

ARTICOLO VENTINOVE - FUNZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall' art. 2403 c. c.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze

del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO TRENTA - CONTROLLO CONTABILE

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori iscritti nell'apposito Registro.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la cooperativa nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto all'apposito registro.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO TRENTUNO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle che richiedono l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno composte amichevolmente da tre arbitri in via rituale e secondo equità.

I tre arbitri saranno nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società.

Nel caso di mancata nomina nei termini, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il collegio arbitrale dovrà decidere sulla controversia entro sei mesi dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale giudicherà anche sulle spese relative alla controversia. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

ARTICOLO TRENTADUE - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) Codice Civile.

Si applica l'art. 2545 terdecies Codice Civile.

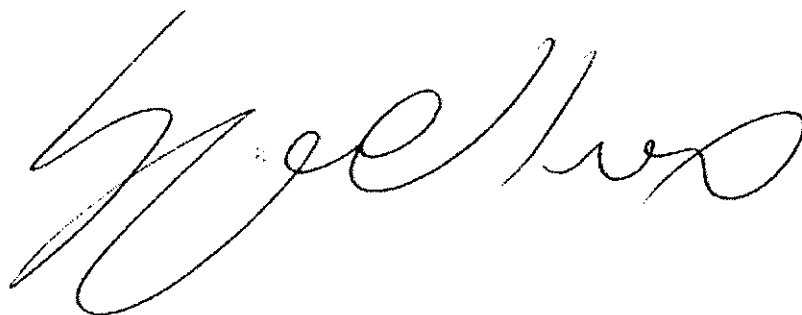
Per quanto non previsto si applicano le vigenti norme di legge, salve sempre quelle inderogabili.

Giovanna MANGHISI, Maria PALUMBO, Massimiliano DEL VENTO e Rosa GIOTTA. Il Notaio Sergio Capotorto. Vi è il sigillo.

Certifico lo sottoscritto dr. SERGIO CAPOTORTO

Notaio in Castellana Grotte che la presente copia

è conforme all'originale rilasciata per uso CONSENTITO
CASTELLANA GROTTE LI 29 GENNAIO 2013

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Sergio Capotorto, the notary mentioned in the text.